



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali



Regolamento (UE) N.333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011

Sulla GUUE L94 dell'8-4-11 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 333/2011 che diverrà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri **dopo un periodo transitorio di sei mesi** (a partire dal 9 ottobre 2011).

L'obiettivo principale del provvedimento è quello di stimolare i mercati del riciclaggio nell'Unione europea. Il Regolamento interviene proprio per promuovere tale tendenza, atteso che fino ad ora non vi erano criteri chiari per poter stabilire quando, effettivamente, un materiale recuperato dai rifiuti non ricadesse più in tale ambito e potesse, invece, essere considerato un altro prodotto o una materia prima.

Il provvedimento è pertanto il primo dei regolamenti di attuazione dell'art. 6 (end of waste) della Direttiva sui rifiuti 2008/98/Ce. La Commissione sta attualmente elaborando criteri applicabili ad altri flussi di materiali quali rame, carta, vetro e compost.

Criteri generali

Il regolamento individua criteri comuni a tutti i rottami ferrosi e specifiche prescrizioni tecniche relative alle diverse sub categorie. I criteri generali coincidono in primis con **l'obbligo di adozione da parte delle imprese di trattamento di un sistema di gestione della qualità** che dimostri il rispetto degli specifici standard tecnici di processo dei rottami.

Tale sistema di gestione deve essere oggetto di **accertamento triennale da parte di organismo esterno accreditato** (secondo il Regolamento UE n. 768/2008 o un verificatore ambientale ai sensi del Regolamento EMAS n. 1221/2009) e prevede: il controllo preventivo dei rifiuti; il monitoraggio del trattamento e della qualità dei rottami; la revisione e miglioramento del sistema di qualità; la formazione del personale addetto al trattamento; la verifica dell'adozione di analogo sistema di gestione di qualità da parte dei propri fornitori di rottami.

Al produttore o all'importatore di rottami è richiesta la **redazione di una «dichiarazione di conformità»** per ciascuna partita di rottami, con l'identificazione dei rottami trattati, il rispetto dei requisiti tecnici di processo, l'applicazione del sistema di gestione della qualità. La dichiarazione dovrà essere comunicata al detentore successivo, conservata per un anno e messa a disposizione delle Autorità di controllo.

Criteri specifici

Riguardano la qualità minima dei rifiuti da processare, modalità di trattamento, qualità dei materiali ottenuti dal processo. Per i **rottami di ferro ed acciaio**, le specifiche da osservare sono in sostanza le seguenti: trattamento limitato ai soli rifiuti con ferro e acciaio recuperabili; assenza di sostanze pericolose; separazione a monte tra i due metalli ed esclusione di eventuali elementi diversi; rispetto delle particolari prescrizioni su trattamento di veicoli fuori uso e cloro fluoro-carburi; purezza delle materie prime secondarie ottenute; rispetto delle specifiche tecniche di settore per il riutilizzo diretto nella produzione di sostanze o oggetti metallici in acciaierie e fonderie.

Per i **rottami di alluminio** gli standard sono analoghi a quelli previsti per ferro ed acciaio ma declinati sulle diverse caratteristiche del metallo, con conseguente previsione di maggior tolleranza su presenza di sostanze pericolose (purché trattate in modo conforme alla direttiva 2000/53/Ce) e materiali estranei presenti alla fine del trattamento.